

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-11-2013) 17-12-2013, n. 50950

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

[Fatto - Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -

Dott. IANNIELLI Enzo - rel. Consigliere -

Dott. GALLO D. - Consigliere -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2329/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/11/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;

Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;

Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Luigi Riello, per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - V.S., già condannato con sentenza, in abbreviato, del gup del tribunale di Catania in data 12.6.2012 alla pena di anni tre, mesi due di reclusione e 1.200,00 di multa per i delitti, in continuazione, di riciclaggio, danneggiamento seguito da incendi, di guida senza patente e di inosservanza alle prescrizioni del soggiorno obbligato, i primi due aggravati, gli altri caratterizzati dall' essere persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale - ex artt. 110, 648 bis e 424 c.p., D.L. n. 159 del 2011, art. 71, D.L. n. 159 del 2011, artt. 73 e 75 ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello della stessa città, di conferma della prima decisione, e deduce tre ragioni di doglianza: violazione di legge penale per doversi qualificare il fatto di cui al capo A) dell' imputazione- riciclaggio-, come ricettazione; b) illegittima applicazione della contestata e riconosciuta recidiva reiterata; b) omessa valutazione dei motivi di appello funzionali, l'uno, ad ottenere l'assoluzione nel merito per il delitto di riciclaggio, l'altro relativo alla richiesta di riduzione della pena.

2 - Generico il secondo motivo di ricorso che omettono di indicare quali aspetti e quali valutazioni complessive in ordine ai fatti contestati formano oggetto di critica.

Inammissibile anche la terza ragione di doglianza: a fronte della valutazione giudiziale della recidiva reiterata, giustificata dalla considerazione dei precedenti penali dell'imputato significativi della sua tendenza a reiterare le condotte criminose dello steso tipo, il ricorrente richiama solo il potere facoltativo del giudice di escluderla e del tutto genericamente la funzione risocializzatrice della pena.

Manifestamente infondato, invece il primo motivo di ricorso.

L'imputato si è reso responsabile, insieme ad altra persona minorenni, dell' incendio di tre autovetture, rinvenute vicine ad un fossato in luogo isolato, due oggetto di furto, la terza non meglio identificata al fine di ricavare materiale ferroso dalla combustione.

Ora nel fatto, come interpretato dallo stesso imputato, è insita la finalità di impedire l'accertamento della provenienza del materiale di cui, dopo la sua trasformazione, intendeva impossessarsi. Ed è noto che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si caratterizza nel primo per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e in relazione all'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro. Nel caso di specie lo scopo di lucro è certamente presente ,ma in via succedanea a quello generico di trasformazione della cosa per impedirne la identificazione, e correlato ad una condotta materiale solo divisata e programmata per l'esecuzione dopo la prioritaria, in senso temporale e logico, condotta costitutiva del delitto ex art. 648 bis c.p..

Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013